

## 1.1 **REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI INCARICATE DELL'ESPLETAMENTO DI GARE DI APPALTO E CONCESSIONI PER LAVORI, SERVIZI, FORNITURE.**

### **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina la formazione ed i compiti delle Commissioni di gara per gli appalti e le concessioni relative a lavori, servizi e forniture fino all'entrata a regime di una diversa disciplina in materia di commissioni di gara.

### **Art.2 – DEFINIZIONI**

La commissione di gara è un collegio formato da un numero dispari di commissari compreso il Presidente, non superiore a cinque. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

### **Art.3 – COMMISSIONE DI GARA: COSTITUZIONE**

Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello del **prezzo più basso** (art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/2016) la procedura di gara sarà espletata dal RUP e da due testimoni.

Le operazioni di verbalizzazioni verranno affidate, comunque ad un dipendente di DiSCo nominato e con qualifica di funzionario o qualifica immediatamente inferiore.

Se il criterio adottato per la valutazione delle offerte è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95, comma 2 e 3 D. Lgs 50/2016), le commissioni saranno così disciplinate:

- a) La Commissione, è costituita di norma da personale interno; in alcuni casi, come indicato al successivo articolo, anche da personale esterno.
- b) La commissione è nominata con apposito provvedimento dal Direttore Generale.
- c) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- d) La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, con competenze relative allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento. Le operazioni di verbalizzazione verranno affidate, comunque ad un dipendente di DiSCo nominato e con qualifica di funzionario o qualifica immediatamente inferiore.
- e) La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante o da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
- f) Non possono essere nominati commissari i dipendenti di DiSCo con contratto part-time.
- g) Ove possibile, le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salvo la necessità di assicurare in via prioritaria la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura e/o le esigenze organizzative dell'Ente.

#### **Art. 4 – COMMISSIONE DI GARA: MEMBRI**

I commissari, ovvero il Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP o di altre figure a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura e verificando in concreto in ordine alle ragioni giustificative della preclusione.

Colui che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, ha ricoperto cariche di natura politica presso DiSCo, non può essere nominato commissario giudicatore relativamente ai contratti affidati dall'ente medesimo.

Ai commissari ed ai segretari di commissione si applicano l'art. 35-bis del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e smi, l'art. 51 del codice di procedura civile, nonché l'art 42 (conflitto d'interesse) del D. Lgs 50/2016 e smi.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 e di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

I commissari di gara, diversi dal Presidente, sono nominati fra i dipendenti di DiSCo, che abbiano competenze tecniche/scientifiche/professionali/curricolari opportune in relazione alle caratteristiche della gara e dell'oggetto dell'affidamento.

I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

In caso di carenza in organico di adeguate professionalità ovvero cause impeditive anche di natura organizzativa e/o di incompatibilità, i commissari, ovvero il Presidente, sono scelti tra i dirigenti e i funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero tra gli appartenenti alle seguenti categorie con competenze tecniche/scientifiche/professionali/curricolari opportune in relazione alle caratteristiche della gara e dell'oggetto dell'affidamento:

- a) magistrati ordinari, amministrativi e/o contabili e/o Avvocati dello Stato, anche in stato di quiescenza;
- b) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
- c) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate;
- d) dirigenti di DiSCo in quiescenza che abbiano posseduto, durante il servizio attivo, la competenze tecniche/scientifiche/professionali/curricolari opportune in relazione alle caratteristiche della gara e dell'oggetto dell'affidamento.

Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante

Per i dipendenti di DiSCo e per i dirigenti di DiSCo in quiescenza, la partecipazione alle Commissioni di gara si intende a titolo gratuito.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, di norma è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

### Art.5 – COMPENSO ALLE COMMISSIONI DI GARA

La figura del componente di commissione aggiudicatrice di una procedura ad evidenza pubblica va ricondotta a quella del funzionario onorario.

Se la gara viene aggiudicata con il criterio **del prezzo più basso** nessun compenso deve essere erogato al personale interno.

Se il criterio è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** in caso di Commissioni miste nessun compenso verrà erogato ai componenti dipendenti di DiSCo, invece, ai membri esterni verrà corrisposto un compenso determinato secondo i seguenti parametri:

- Per gare d'importi posti a base d'asta fino ad euro 1.000.000,00, IVA esclusa, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: € 1.500,00, oltre gli oneri di legge; qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%; qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 25%; qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 35%;
- Per gare d'importi posti a base di gara da euro 1.000.000,00, Iva esclusa, fino ad euro 3.000.000,00, Iva esclusa, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: € 3.000,00, oltre gli oneri di legge; qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%; qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 25%; qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 35%;
- Per gare d'importo posti a base di gara da euro 3.000.000,00, iva esclusa, fino ad euro 6.000.000,00, iva esclusa, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10 : € 5.000,00, oltre gli oneri di legge; qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%; qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 25%; qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 35%;
- Per gare d'importo posti a base d'asta da euro 6.000.000,00, Iva esclusa, in su, se il numero delle offerte regolarmente pervenute è pari o inferiore a 10: € 7.000,00, oltre gli oneri di legge; qualora il numero delle offerte regolarmente pervenute sia superiore a 10, l'importo sarà maggiorato del 15%; qualora sia superiore a 30 l'importo sarà maggiorato del 20%; qualora sia superiore a 50 l'importo sarà maggiorato del 30%.

Al compenso precedentemente determinato (compenso base + maggiorazione per il numero di offerte pervenute), si applica una maggiorazione dell'1% per ciascuna seduta di gara successiva alle prime 10 necessaria alle operazioni di gara.

Nessun compenso massimo, potrà, comunque, superare i limiti previsti dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018.

Il compenso dovuto ai membri esterni della Commissione (compreso il Presidente) potrà essere decurtato in misura pari al 50% nel caso di ingiustificato ritardo nella durata e/o nella conclusione delle operazioni di gara, secondo la tempistica espressa nel successivo articolo.

## **Art.6 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

Il lavoro della Commissione, che costituisce un collegio perfetto che, come tale, prevede la regola del plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie, è improntato alla massima trasparenza.

La commissione dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.

I lavori della Commissione hanno inizio con la prima seduta pubblica di valutazione delle offerte.

I lavori della Commissione hanno una durata massima di tre mesi, eccezionalmente prorogabile di ulteriori tre mesi a fronte di procedure particolarmente complesse ovvero in ragione della partecipazione di un numero elevato di operatori.

Fermo restando il limite temporale sopra individuato, in linea di massima la Commissione è tenuta al rispetto della seguente tempistica:

- Fino a tre operatori partecipanti: la durata complessiva dei lavori della Commissione non supera i venti giorni solari;
- Fino a dieci operatori partecipanti: la durata complessiva dei lavori della Commissione non supera i trenta giorni solari;
- Fino a trenta operatori partecipanti: la durata complessiva dei lavori della Commissione non supera i quaranta giorni solari;
- Oltre i trenta operatori: la durata complessiva dei lavori della Commissione non supera i tre mesi.

Il superamento non motivato, da parte della Commissione di gara, della tempistica di svolgimento delle fasi della procedura assegnategli, comporta una riduzione dell'importo dovuto per l'incarico ai membri esterni.

La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il verbale della gara.

Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione.

Il documento relativo alla proposta di aggiudicazione, insieme a tutti i verbali, devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

## **ART.7 – CLAUSOLA FINALE**

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo e produrrà effetti fino all'entrata a regime di una diversa disciplina in materia di commissioni di gara.

Con l'adozione del presente regolamento perderà efficacia integralmente il precedente approvato con decreto commissariale n. 24 del 16 giugno 2016.